



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Via F.M. Penna N.2 – 97018 Scicli RG



Al Ministero dell'Ambiente

E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Osservazioni all' istanza di procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art 23 del d.lgs: 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al "progetto di sviluppo campo vega b, concessione di coltivazione c.c6.eo. – canale di sicilia, perforazione di otto pozzi addizionali" da parte della societa' Edison spa.

OSSERVAZIONI

Questa Amministrazione Comunale,

esprime la sua **contrarietà** al : "Progetto di sviluppo Campo Vega B, Concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia, perforazione di otto pozzi addizionali" in zona *offshore* a sud della costa di Pozzallo (Sicilia sud-orientale)", presentato dalla Società Edison Spa per i seguenti problemi di merito :

1) Comunicazioni di avvio procedura VIA non conforme

In ottemperanza all'art 24 del D.Lgs. 152/2006, il proponente ha pubblicato gli "avvisi al pubblico" relativamente all'avvio della procedura VIA riguardante il progetto in esame. I primi avvisi sono stati pubblicati il 18 luglio 2016, sui quotidiani "il sole 24 ore" e "La Sicilia.

Successivamente, in data 18 ottobre 2016, il proponente ha nuovamente ripubblicato gli avvisi al pubblico sugli stessi quotidiani. Non sappiamo quali siano stati i motivi di questa nuova ripubblicazione, possiamo solamente supporre che forse i primi avvisi non risultavano essere completamente conformi alla normativa vigente e per tal motivo la società ha ritenuto opportuno ripubblicarli.

Dalla lettura degli avvisi pubblicati il 18 novembre 2016, si rileva che la società ha giustamente indicato: il proponente, la data di pubblicazione dell'istanza, la denominazione e breve descrizione del progetto nonché la sua localizzazione.

Più di qualche perplessità sorge invece in riferimento ai possibili principali impatti ambientali che il progetto potrebbe apportare. Riguardo questo punto, la società, negli avvisi del 18 novembre 2016, dichiara:

« "...le valutazioni condotte hanno permesso di stabilire che gli impatti ambientali associati alla fase di perforazione possono essere ritenuti come relativamente modesti (valutati trascurabili, lievi, moderati); gli impatti in fase di cantiere, temporanei e reversibili, sono inoltre stati valutati come complessivamente contenuti.

Con riferimento alla fase di esercizio la coltivazione del giacimento Vega B nella configurazione con 8 pozzi addizionali (12 pozzi complessivi) non determinerà modifiche agli impatti in fase di esercizio già considerati e valutati positivamente con Decreto VIA-AIA No. 68/2015.

L'applicazione delle misure di mitigazione individuate in fase progettuale nonché di quelle previste a livello operativo e di cantiere, consentiranno di minimizzare i rischi o ridurre (o eliminare) gli impatti sull'ambiente e, più in generale, sul territorio.» »

Oltre ad un atteggiamento estremamente ottimista circa la pericolosità che un tale progetto può presentare per la nostra comunità, ci sorprende come la società, già da ora, dia una valutazione estremamente positiva sui possibili impatti ambientali (impatti trascurabili, lievi, reversibili etc. – ndr), peraltro non richiesta, ma soprattutto non specifica quali siano questi impatti ambientali e le componenti ambientali interessate (aria, acqua, etc).

Ricordiamo che il comma 3 dell'art 24 del D.Lgs. 152/2006 specifica che nell'avviso di avvio procedura si deve indicare: *“denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali”*.

Non aver specificato, seppur in modo succinto, quali siano i principali impatti ambientali a nostro parere, significa aver disatteso il comma 3 dell'art 24 del D.Lgs. 152/2006 non aiutando il coinvolgimento dei cittadini di Scicli in palese contrasto con la normativa VIA.

Ritenere che questi progetti arrecano impatti lievi o trascurabili è sostanzialmente una contraddizione in termini. D'altronde, ci sarà pur qualche motivo se la vigente normativa ritiene di sottoporre queste tipologie progettuali **direttamente ad una verifica VIA nazionale** senza nemmeno farli passare ad una preliminare fase di assoggettabilità.

Riteniamo che, malgrado l'impegno della società Edison nel ripubblicare gli avvisi il 18 ottobre 2016, **anche questi ultimi avvisi non risultano idonei e conformi alla normativa vigente.**

2) Obbligo di presentazione dell' AIA

Premesso che, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Premesso che, L' A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) è un provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o parte di esso ed è obbligatorio per legge per le aziende rientranti nell'allegato 8 del Testo Unico dell'Ambiente e che riguarda:

- impianti nuovi
- impianti esistenti già in funzione
- impianti esistenti ai quali viene apportata modifica sostanziale

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006, per le modifiche progettate che risultino essere "sostanziali", bisogna procedere ad una nuova domanda di autorizzazione corredata da un elaborato contenente l'aggiornamento di tali modifiche.

Riteniamo utile ricordare che, a pag 4 di 8 del Decreto VIA/AIA n. 68 del 16 aprile 2015, relativo alla realizzazione della piattaforma Vega B, veniva descritto il progetto oggetto dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale che, in particolare prevedeva (completamente estratto dal Decreto) :

- *la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata "Vega B" di tipo non presidato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A in direzione nord-ovest;*
- *la perforazione di Vega B di 4 pozzi a singolo completamento;*
- *la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione di diluente e una per l'invio del greggio diluito(blend) su Vega A;*
- *la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica posizionati a una distanza di 20-25 metri dalle condotte sottomarine;*
- *la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A;*
- *un rilievo sismico 2D (mediante airgun), preliminare alle attività di perforazione, volto a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale.*

Dalla descrizione del progetto riportato dal Decreto VIA/AIA n.68 è di tutta evidenza che l'oggetto della valutazione VIA ed AIA riguardava **esclusivamente** quattro pozzi e non gli ulteriori "otto pozzi addizionali".

E' indubbio che con l'attuale richiesta avanzata dal Proponente le capacità della piattaforma Vega B saranno triplicate (totale complessivo 12 pozzi: 4 autorizzati più 8 da autorizzare) rispetto all'originario progetto presentato (solamente 4 pozzi).

E' altrettanto indubbio che l'aggiunta di ulteriori otto pozzi rappresenti o un nuovo progetto in cui vengono realizzati dodici pozzi al posto degli originari quattro o, quanto meno, una modifica sostanziale in cui, come detto, le capacità della piattaforma Vega B saranno triplicate. Per tal motivo tale richiesta non può essere ascrivibile ad una "**innocua modifica non sostanziale**"

Inspiegabilmente, l'Istanza presentata dal Proponente il 29/07/2016 relativamente alla realizzazione di ben altri otto pozzi petroliferi in aggiunta ai quattro già autorizzati con Decreto VIA/AIA n. 68 del del 16 aprile 2015, **risulta deficitaria dello studio AIA**,

Solo per tale motivo, già da ora, **questa istanza dovrebbe essere respinta** .

3) Livello di progettazione

Riteniamo che il livello di progettazione sembra, per molti aspetti, non in linea con le esigenze richieste da una istruttoria VIA che, come noto deve basarsi su un "Progetto definitivo" (e non "Preliminare" - ndr) che sia in grado di fornire ogni informazione utile alla corretta valutazione degli impatti ambientali.

Tralasciando il fatto che in molti casi il progetto non tratta adeguatamente il contesto in cui andrà ad operare (problematiche geologiche, nessun riferimento ai possibili eventi accidentali; totale assenza di scenari di rischio, etc.), risulta evidente che anche gli estensori progettuali ritengono, **giustamente**, che i loro elaborati siano da ascrivere ad una naturale fase preliminare. Basti citare l'elaborato WO-HQ-VB-S-014-0 dell'ottobre 2015: "Programma Preliminare di Perforazione e Completamento dei Pozzi Vega -B".

Ovviamente, tale elaborato è da considerarsi preliminare non tanto per il titolo, ma soprattutto per il suo contenuto. A pag 4 di 36 (Scopo del Lavoro e BOD par. 1.1.1) si dichiara **candidamente**:

«Scopo di questo studio è quello di fornire le informazioni e le valutazioni preliminari relativamente all'esecuzione di 8 pozzi di sviluppo addizionali dalla prevista piattaforma Vega "B", da perforare sulla culminazione "B" del campo di Vega. »

Che sia uno studio preliminare lo dimostra anche il fatto che, come dichiarato a pag 5 di 36 dello stesso elaborato, la società per mere motivazioni di carattere economico non ha ancora deciso quale impianto di perforazione dovrà utilizzare:

« In conclusione, la scelta tra TAD e Jack-up dovrà essere fatta a tempo debito in funzione della disponibilità e delle condizioni di mercato per le due tipologie di impianti. »

Questa non è certamente una questione di poco conto, è ben noto che la perforazione di un pozzo è una delle fasi più delicate nell'ambito dell'attività petrolifera. **Non avere ancora deciso a più di quattro anni di distanza dalla presentazione dell'originario progetto con soli quattro pozzi (luglio 2012 -ndr), quale sia l'impianto di perforazione più idoneo per realizzare le perforazioni non depone certo a favore della sicurezza.**

Sempre nello stesso documento, a pag 5 di 36, la società dichiara che la scelta dell'impianto di perforazione influisce in modo "irrilevante nel processo di perforazione/completamento", salvo poi **smentirsi categoricamente** nella frase successiva ricordando che ha un impatto significativo sulla dimensione della piattaforma:

«Va detto che la scelta dell'impianto, "packeged", "TAD" o "jack-up", influisce in modo praticamente irrilevante sul processo di perforazione/completamento, mentre ha un impatto significativo sul dimensionamento della piattaforma e di conseguenza sui costi del progetto. »

Se non si conosce quale sarà l'impianto di perforazione e quali saranno le reali dimensioni della piattaforma risulterà difficile effettuare una equilibrata valutazione.

L'art 23 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. **prescrive** che all'atto della presentazione dell'istanza (avvenuta in data 26 luglio 2012 - ndr) il Proponente **deve** allegare **un progetto definitivo**. Riteniamo che, sotto questo aspetto il progetto non sia neanche in una fase preliminare.

4) Pericolosità geologiche ed impiantistiche

Assolutamente deficitaria riguarda la parte riguardante le pericolosità geologiche negli elaborati presentati dalla società a supporto del progetto di ulteriori otto pozzi addizionali.

Bastava solamente leggere quanto dichiarato dalla Edison a pag 31 e 32 nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012 in occasione dell'istruttoria del progetto Vega B con soli quattro pozzi:

« L'evoluzione strutturale del Campo di Vega e dell'offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo »

Bastava solamente leggere quanto dichiarato dalla Edison a pag 41 sempre nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012:

« Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega. »

E' anche in virtù di questa complessa tettonica e vulcanismo che la zona viene individuata come un nodo sismogenetico. Dove per nodo sismogenetico si intende un'area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo $M > 6$.

A tal proposito ricordiamo la prescrizione A7 inserita nel Decreto di Compatibilità ambientale n. 0000068 emesso, all'allegato 1 "Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA":

«A7 – In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (sealine) così come un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica »

La società non affronta questa importante tematica, che peraltro rientra nelle precise prescrizioni del progetto VIA precedentemente approvato ma si preoccupa di presentare un ulteriore progetto che consentirà di triplicare le potenzialità della ancora non realizzata piattaforma minimizzando di fatto il problema ed affermando a pag 64 della Sintesi non Tecnica:

« Tali valori ben si accordano con l'ipotesi di un terremoto di scenario di circa M 5.5 come è stato anche indicato per la struttura di Scicli – Giarratana. L'area del Campo Vega B può essere quindi indicata come soggetta a terremoti di magnitudo moderata, secondo le categorie in uso. »

Proprio nell'area del campo Vega siete in presenza di un nodo sismogenetico, un'area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo $M > 6$ e voi affermate che la zona è soggetta terremoti di magnitudo moderata ?

Analogo discorso riguarda l'assenza di elaborati riguardanti la sicurezza degli impianti tra cui il piano di antinquinamento marino **TOTALMENTE ASSENTE** negli elaborati presentati.

Rammentiamo nuovamente che l'art 23 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. **prescrive** che all'atto della presentazione dell'istanza il proponente **deve** allegare **un progetto definitivo**.

Uno specifico piano di sicurezza deve essere **ben definito** già in questa fase. La sua mancanza sarebbe come progettare un edificio senza prevedere i più elementari sistemi di sicurezza: una cisterna o i dispositivi di alloggio antincendio etc. Eventualmente, durante la fase esecutiva, tale piano potrà essere ulteriormente perfezionato.

5) Urgenza ed indifferibilità delle opere

A pag 34 del documento DOC. N. 15-1143-H1 (SIA – Quadro di riferimento Programmatico) del giugno 2016, la società, facendo riferimento al Decreto Direttoriale 15 luglio 2015, cita testualmente l'art 3 di tale Decreto:

« L'Art. 3 evidenzia che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. »

Riguardo la **presunta urgenza ed indifferibilità ed il carattere strategico delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione petrolifera** citate dal Decreto Direttoriale, ricordiamo che ciò trae spunto dal comma 1 dall'art. 38 del DL 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) convertito con modificazioni dalla Legge 164/2014 che recita:

«Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.... omissis »

Ebbene, rammentiamo che, tale comma è stato modificato dall'art 1 comma 240 lettera a) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Tale comma, nella sua **versione vigente**, recita:

*« 1. **Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità.** »*

Quindi, risulta evidente che tale tipo di opere non sono più strategiche, non sono più urgenti, non sono più indifferibili, ma rivestono un mero carattere di pubblica utilità, alla stessa stregua di una strada, di un parcheggio cittadino e di un bagno pubblico.

Questa modifica legislativa è datata dicembre 2015, l'elaborato presentato dalla società è successivo di ben sei mesi (giugno 2016).

Risulta quanto meno singolare che la società faccia riferimento ad un'antecedente fonte secondaria (quale è un Decreto Direttoriale - ndr) e tralasci **un'importante modifica legislativa** che è stata ampiamente messa in evidenza dai media.

6) Richiami alla SEN, al Protocollo d'intesa Regione Sicilia Assomineraria

Al fine di mutuare la bontà del progetto di perforazione di ulteriori otto pozzi nella piattaforma Vega B, la Società fa costante riferimento (Sintesi non Tecnica, Quadro di riferimento Programmatico, etc) agli obiettivi ed alle priorità della SEN ("Nuova Strategia Energetica Nazionale" – ndr) approvata con Decreto dell'8 marzo 2013.

Il documento SEN si propone **certamente** di sostenere lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi **ma ciò nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza internazionali**.

A tal proposito, è doveroso riportare per intero la priorità n° 6 della SEN, non affatto riportata nello studio 'elaborato della Società:

*6- Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali. L'Italia è altamente dipendente dall'importazione di combustibili fossili; allo stesso tempo, dispone di ingenti riserve di gas e petrolio. In questo contesto, è doveroso fare leva (anche) su queste risorse, dati i benefici in termini occupazionali e di crescita economica, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze riconosciute. **D'altra parte, ci si rende conto del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenirlo: è quindi necessario avere regole ambientali e di sicurezza allineate ai più avanzati standard internazionali** (peraltro il settore in Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo). In tal senso, **il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas.***

Tralasciando se questo progetto di ricerca abbia o meno intenzione di verificare la presenza di questo tipo di idrocarburo (shale gas, vietata la ricerca e l'estrazione dalla Legge 164 del novembre 2014 – ndr), risulta evidente che, per i motivi suesposti, l'area dove dovrebbe essere realizzato il progetto, sia in una zona sensibile, **non a caso rientra nelle zone di divieto delle 12 miglia dal perimetro esterno di un'area protetta.**

La Società sembra minimizzare questo aspetto non tenendo conto questo aspetto così come non sembra preoccuparsi delle regole di sicurezza non presentando alcun piano di intervento in caso di inquinamento marino.

Regole ambientali (valutazione del rischio geologico, sismico, etc), regole di sicurezza (piano di antinquinamento marino), che, **giustamente**, vengono richiamate nella SEN ma di certo, dalla lettura del progetto presentato, **non sembrano rappresentare una priorità per la Società.**

Analoghe direttive possono essere individuate nel “Protocollo di intesa firmato dalla Regione Sicilia, Assomineraria, EniMed spa, Edison Idrocarburi Sicilia srl e Irminio srl” del 4 giugno 2014.

In tale Protocollo (estremamente pubblicizzato dai media – ndr), Assomineraria e le Società sopra indicate si impegnavano ad intraprendere tutta una serie di iniziative a rilanciare le attività produttive nell’isola; mentre, la Regione Sicilia si impegnava a mantenere un contesto legislativo stabile e ad intraprendere ogni utile iniziativa di collaborazione e semplificazione amministrativa.

Come si rileva all’art 1 “Recepimento delle premesse” del Protocollo, le parti contraenti rilevano che la Sicilia è un territorio che presenta un significativo potenziale di sviluppo del settore idrocarburi e che la sua valorizzazione è in grado di stimolare importanti investimenti.

Tuttavia, le stesse parti riconoscevano, **giustamente**, che tale sviluppo debba avvenire: “....., **in armonia e nel rispetto della salvaguardia paesaggistica, ambientale, storica e artistica...**” del territorio.

All’art 2 (finalità), il Protocollo impegna i soggetti interessati a garantire lo sviluppo occupazionale e la crescita industriale, da un lato, e tutte le iniziative per **“ il perseguimento e la tutela degli obiettivi di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza dall’altro”**.

All’art 3 (Impegni delle parti), Assomineraria e le imprese (Tra cui Edison) si impegnano affinché vengano intraprese una serie di azioni tra cui:

- ***Iniziative per il monitoraggio ambientale***
- ***Iniziative per il miglioramento della sicurezza***

Riteniamo che presentare un progetto all’interno dell’area **di divieto delle 12 miglia dal perimetro esterno di un’area protetta** non avendo neanche scelto quale sia l’impianto di perforazione, e con evidenti carenze sia sotto il profilo dei potenziali rischi geologici (mancanza di approfondimento dei vari rischi geologici) che della sicurezza impiantistica (mancanza di un adeguato piano di antinquinamento marino), **significhi non aver adempiuto a tutti gli impegni assunti nel Protocollo.**

7) Vincoli territoriali

Come specificato a pag 45 del Quadro di Riferimento Programmatico (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016), il sito SIC ITA 080010 “Fondali Foce del Fiume Irminio” ricadente nelle acque prospicienti il territorio del comune di Scicli risulta localizzato a sole **11,2 miglia nautiche a nord di Vega B.**

Risulta quindi evidente che l’area dove sarà ubicata la costruenda piattaforma Vega B **rientra all’interno della fascia di protezione delle dodici miglia dal sito di interesse comunitario “Fondali Foce del Fiume Irminio”** .

Nello stesso documento (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016 – Quadro di riferimento Programmatico), a pag 32, dopo una puntuale ma **non aggiornata** disamina della legislazione in materia, la società dichiara che:

«..... le attività in esame non rientrano nei divieti individuati dal comma 17 del D.Lgs. 152/06 in quanto afferenti un titolo abilitativo già in essere.»

Tale affermazione scaturisce dalla lettura dell’art 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal DL. 83/2012 che viene integralmente riportato a pag 31 dello stesso documento (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016 – Quadro di riferimento Programmatico):

«Si riporta di seguito l’Articolo 6 comma 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal DL 83/2012: “Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge No. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82sexies, della Legge 23 Agosto 2004, No. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, »

Come già detto, appare quanto meno singolare che la società, dopo una puntuale disamina della legislazione in materia, faccia specifico riferimento al comma dell'articolo sopra citato **non tenendo conto degli aggiornamenti normativi che ci sono stati in data antecedente alla presentazione del progetto.**

Infatti, ricordiamo che il comma 17 dell'art 6 del D.Lgs 152/2006 (e ss.mm.ii. – ndr) è stato modificato dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 con l'art. 1 comma 239 e con l'art 2 comma 1. Il comma in questione, **attualmente vigente**, recita:

«Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione (,rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie

regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino)). »

Risulta oltremodo evidente che nelle aree di divieto delle dodici miglia, fatti salvi i titoli abilitativi rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, sono assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico relativo esclusivamente alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente.

Ma triplicare l'impianto della piattaforma Vega B, da quattro a dodici pozzi, può essere considerata una semplice attività di manutenzione e un adeguamento tecnologico finalizzato alla sicurezza degli impianti ed alla tutela dell'ambiente ?

A parere di questa Amministrazione Comunale no in quanto questo progetto si configura come un aumento sostanziale (tre volte quella attuale) delle capacità produttive della piattaforma, per cui il parere dell'Amministrazione Comunale di Scicli non può che essere negativo.

IL SINDACO

(Prof. Vincenzo Giannone)